



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I – AFFARI GENERALI
Sezione I – Affari Generali
Settore V – Relazioni Sindacali

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria
Direzione Generale del personale
Ufficio IV – Relazioni Sindacali
Roma

Ai Componenti della
Commissione Arbitrale Regionale
Art. 3, comma 16, A.Q.N.

Alle **Direzioni** degli
Istituti Penitenziari della
Regione Lombardia
Loro Sedi

Oggetto: Regolamento sul funzionamento della Commissione Arbitrale Regionale della Lombardia. Trasmissione testo.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si trasmette il Regolamento sul funzionamento della Commissione Arbitrale Regionale della Lombardia, sottoscritto in data 28 novembre 2023.

Distinti saluti.

Il Provveditore
Maria Milano



Estensore Sost. Comm. Emilio Angotti

USPP



SAPPE Sen
UILPA P.P. Dufu

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio I - Affari generali

REGOLAMENTO

SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE

La Commissione Arbitrale Regionale per la Lombardia

Visto l'art. 3 comma 15 e ss. del vigente Accordo Nazionale Quadro per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto il 5 ottobre 2023;

Visto il vigente decreto provveditoriale concernente la nomina dei componenti della Commissione Arbitrale Regionale presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia;

E M A N A

Il seguente regolamento disciplinante le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione Arbitrale Regionale (di seguito indicata mediante l'acronimo "C.A.R.").

Articolo 1 Competenza

1. La competenza della Commissione Arbitrale Regionale, di seguito indicata con l'acronimo CAR, sorge solo a seguito del tentativo di conciliazione tra le parti secondo quanto previsto all'art. 3, comma 20, dell'Accordo Nazionale Quadro (ANQ) e presuppone che tale tentativo sia stato infruttuoso.
2. La Commissione Arbitrale Regionale:
 - a) esercita funzioni di garanzia in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici:
 - ai principi e criteri determinati nell'Accordo Nazionale Quadro;
 - al Protocollo d'Intesa Regionale;
 - b) è competente per la soluzione dei conflitti instauratisi a seguito di formali provvedimenti amministrativi applicativi degli accordi sottoscritti dalle Direzioni degli istituti penitenziari del distretto;
 - c) è competente anche relativamente all'applicazione degli accordi decentrati stipulati nelle scuole di formazione e istituti di istruzione insistenti nel distretto.

SAPPE
duy

Q

SAPPE

JP
Lombardia

JP

Supp Soup



USP
Simpson
Hyd
Prinstixia
nitenziaria
nbardia

Ministero della Giustizia^W

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali

Articolo 2

Titolari dell'attivazione

L'attivazione della CAR è richiesta, per iscritto, dai rappresentanti delle segreterie regionali di almeno una delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) firmatarie del contratto.

Articolo 3

Modalità e requisiti per l'attivazione

1. La richiesta di attivazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di notifica o conoscenza del provvedimento con atto scritto, avente data certa, sottoscritto da uno dei soggetti esplicitamente legittimati e riportati dall'art. 2 e indirizzato al Provveditore Regionale in qualità di Presidente della C.A.R. e da questo assunta a protocollo.
2. La richiesta deve avere i seguenti requisiti:
 - esposizione dei fatti (FATTO),
 - indicazione precisa dei provvedimenti contestati,
 - indicazione delle norme (articoli e commi) contenute negli accordi sindacali che si assumono violate (DIRITTO),
 - conclusioni (RICHIESTA),
 - documentazione a supporto del ricorso, elencata e puntualmente descritta in calce allo stesso;
3. Il Provveditore, ricevuta la richiesta, entro quindici giorni attiva la procedura di conciliazione convocando la parte che ha formulato la richiesta di attivazione della C.A.R. e il direttore dell'istituto penitenziario o servizio interessato.
4. L'incontro è presieduto dal Provveditore regionale ed un dirigente o funzionario in servizio presso l'Ufficio I che svolge la funzione di segretario illustrando la questione controversa e redigendo processo verbale.
5. Qualora le parti raggiungano l'accordo non si darà corso alla richiesta di convocazione della C.A.R.; in caso contrario si procederà con la convocazione secondo le procedure che seguono.
6. La richiesta di attivazione della Commissione arbitrale regionale non sospende l'esecutività degli atti impugnati, tuttavia le Direzioni, in pendenza di un ricorso della C.A.R., potranno considerare l'opportunità di una sospensione, annullamento o modifica del provvedimento impugnato.

UILPA P.P.
Ough



25000
Tul

Ken Jones

SAPPS
M 4



M SAPPS Seudo

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio I - Affari generali

4. Eventuali richieste di rinvio delle riunioni convocate potranno essere accolte solo in presenza di eccezionali e documentati motivi o impegni derivanti dalla partecipazione dei componenti di parte sindacale ad organismi statutari e/o a congressi nazionali e/o regionali, sempre che ciò consenta il rispetto dei termini dei venti giorni di cui all'art. 3, comma 21, dell'Accordo Nazionale Quadro.
5. Le riunioni della Commissione sono presiedute dal Provveditore o da un Dirigente delegato, che dovrà assicurare il ruolo di terzietà che gli è proprio, astenendosi dall'entrare nel merito del *petitum*. Il Presidente si astiene, altresì, dall'esprimere il voto, tranne che nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 3 ultimo capoverso, del presente Regolamento.
6. Le sedute della C.A.R. si tengono, di norma, in presenza. È facoltà dei componenti presenziare da remoto facendone per tempo comunicazione all'Amministrazione per consentirle di assicurare questa facoltà. Per particolari esigenze ovvero per ragioni di economicità qualora i casi da trattare fossero pari o inferiori a tre, la Commissione si riunisce in videoconferenza.

Articolo 6 Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente, all'apertura della riunione, dopo aver verificato la regolare composizione della Commissione, affronta le eventuali ulteriori questioni preliminari di ammissibilità dei Ricorsi all'ordine del giorno; successivamente sintetizza il caso avvalendosi della collaborazione del personale dell'Ufficio, dà poi la parola al componente di parte sindacale che ha proposto il Ricorso ed a seguire apre il dibattito ai componenti della Commissione. Terminati gli interventi il Presidente formula i quesiti e apre le operazioni di voto.
2. La Commissione delibera allo stato degli atti ricevuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente Regolamento.
3. La delibera della Commissione è valida se sulla stessa si forma una maggioranza di almeno due terzi dei Componenti presenti.
Qualora tale *quorum* non venisse raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, non oltre i successivi sette giorni. Il Presidente apre la seduta con l'esposizione del caso. Chiede ai componenti eventuali osservazioni e dà corso alla votazione. Qualora anche nell'ambito della seconda convocazione la commissione non raggiunga la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti, la delibera è assunta in terza votazione con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti.
Nell'ipotesi in cui alla terza votazione si raggiungesse la parità si procederà alla quarta votazione con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti e ove fosse confermata la parità il Presidente esprimerà il proprio voto.
4. La delibera della C.A.R., che ha carattere vincolante ed è immediatamente esecutiva, è trasmessa senza ritardo alle Direzioni, alle OO.SS. e alla commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'Accordo Nazionale Quadro.

UILPA P.P.

USPP

03/10



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio I - Affari generali

Articolo 4

Convocazione della Commissione

1. Il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione di cui all'art. 3, convoca la Commissione Arbitrale trasmettendo tutta la documentazione relativa alla questione controversa, compreso il processo verbale relativo alla procedura di conciliazione, entro i successivi venti giorni.
2. La Commissione valuta preliminarmente e delibera la sua ammissibilità in ordine ai seguenti punti:
 - a. *Ne bis in idem*, ovverossia sussistenza di una delibera preesistente della CAR sul medesimo fatto che verrà trasmessa ai componenti della Commissione unitamente alla convocazione della CAR;
 - b. *Cessata materia del contendere specificando la motivazione*, per sopravvenuti provvedimenti dell'Amministrazione risolutivi del conflitto che saranno trasmessi ai componenti della Commissione unitamente alla convocazione della CAR.
3. La Commissione prende atto dell'eventuale dichiarazione espressa di mancanza di interesse o di revoca del ricorso per cessata materia del contendere o per qualunque altra causa della parte proponente, anche attraverso il suo componente nella Commissione. Della circostanza è dato atto nel verbale della seduta.
4. Nell'ipotesi in cui pervengano alla CAR più ricorsi per lo stesso fatto, la Commissione, per ragioni di economia amministrativa, ne unificherà la trattazione pronunciandosi con un'unica delibera.
5. Ove possibile, rispetto ai termini fissati dall'art. 3, comma 21, dell'Accordo Nazionale Quadro, non saranno trattati dalla Commissione più di 5 casi a seduta.

Art. 5

Costituzione della Commissione

1. La convocazione riguarderà un componente di parte sindacale e uno di parte pubblica. È consentita la sostituzione anche del componente supplente, ove sussistano particolari ragioni.
2. Poiché la Commissione deve operare in condizione di pariteticità, il Presidente, in occasione dell'apertura della seduta ovvero nel corso della stessa, rimodulerà la composizione della parte pubblica a tale scopo, anche in considerazione delle possibili incompatibilità su casi concreti.
3. È incompatibile la posizione di componente di parte pubblica di colui che ricopra una carica sindacale, anche sopravvenuta alla nomina di componente, e se nominato deve farne comunicazione al Presidente della Commissione. Il Presidente prende atto dell'incompatibilità e nomina altro componente.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio I - Affari generali

5. Ogni membro effettivo o supplente esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ed esprime sempre il suo voto.
6. Le convocazioni della C.A.R. sono sospese:
 - a. dal 1 al 31 agosto;
 - b. dal 15 dicembre al 15 gennaio;
 - c. nella settimana antecedente e in quella successiva a Pasqua.Le richieste di attivazione della C.A.R. durante il periodo di sospensione delle sedute potranno essere presentate ma i termini sono sospesi.

Articolo 7 Processo verbale

1. Per ogni seduta della Commissione, viene redatto apposito verbale in forma riassuntiva che contiene le dichiarazioni di voto rese dai componenti nel corso della seduta e dà atto delle operazioni di voto specificando il quesito su cui il Presidente invita la C.A.R. ad esprimersi.
2. Al verbale sono allegate le delibere adottate dalla C.A.R. che dovranno essere motivate in ragione della posizione univoca della maggioranza sintetizzata dal Presidente, sottoscritte da tutti i componenti presenti della Commissione al termine della seduta e numerate progressivamente su base annuale.
3. Il verbale e le relative delibere sono trasmesse alla Direzione interessata dalla controversia, alle Segreterie regionali delle OO.SS. titolari delle prerogative sindacali e a tutti i componenti della C.A.R., compresi i supplenti, e per opportuna informazione, a tutte le Direzioni degli Istituti e Servizi dipendenti affinché queste ultime prendano atto dell'orientamento espresso dalla C.A.R. ove trattassero analoghe questioni, onde evitare conflittualità.

Articolo 8 Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà applicabile a tutte le richieste di attivazione della Commissione Arbitrale Regionale intervenute a partire da tale giorno.

Milano, 28 novembre 2023.

Il Presidente

I Componenti di Parte Pubblica

I Componenti di Parte Sindacale

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA CAR

COMPONENTI PARTE PUBBLICA

1. DOTT.SSA VALENZI	<i>Francesca Valenzi</i>
2. DOTT. RINALDI	<i>Fabio Rinaldi</i>
3. DOTT.SSA CORFIATI	<i>Roberta Corfiati</i>
4. DOTT.SSA FERRERO	<i>Adriana Ferrero</i>
5. DOTT. SSA TUCCI	<i>Marta Tucci</i>
6. DOTT.SSA PALU'	<i>non presente</i>
7. DOTT.SSA DE PASCALE	<i>non presente</i>
8. DOTT.SSA D'AGOSTINO	<i>Stefano D'Agostino</i>

COMPONENTI PARTE SINDACALE

9. SAPPE	<i>Seppe</i>
10. SINAPPE	<i>Sinappe</i>
11. OSAPP	<i>Osapp</i>
12. UILPA POL.PEN	<i>Uilpa Pol. Pen</i>
13. USPP	<i>Uspp</i>
14. CISL	<i>non presente</i>
15. CGIL	<i>CGIL</i>
16. CNPP	<i>non presente</i>

Milano, 28 novembre 2023

Il Presidente



